

DELIBERA N. 276/24/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 10 luglio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, e in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, e, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante “*Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*”, e, in particolare, l’articolo 1;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 10 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 85 dell’11 aprile 2024, con il quale sono stati convocati per i giorni 8 e 9 giugno 2024 i comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 10 aprile 2024, con il quale sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni di domenica 23 giugno e lunedì 24 giugno 2024 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 90/24/CONS del 12 aprile 2024, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024*”;

VISTA la delibera n. 122/24/CONS del 30 aprile 2024, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché circoscrizionali, fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024;*

VISTA la segnalazione pervenuta all’Autorità e al Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna in data 30 maggio 2024 da parte della dott.ssa Francesca Bergami, in qualità di capolista della lista civica Siamo Poggio-Francesca Bergami Sindaco, nei confronti del Comune di Poggio Renatico in merito al mancato rispetto delle disposizioni dell’art.9 della legge n.28/2000 (prot.n. 0150086); in particolare la segnalante ha evidenziato che *“in data 18 maggio 2024 ha ricevuto con consegna a mano un opuscolo recante “Insieme per Poggio-Daniele Garuti 2019-2024 relazione di fine mandato” messo in distribuzione con porta a porta a tutte le famiglie; la relazione non è stata pubblicata con il logo del Comune di Poggio Renatico ma con il simbolo della lista “Insieme per Poggio” per il quale il sindaco uscente si ricarica per il terzo mandato; la relazione ripercorre gli ultimi due mandati elettorali in termini di obiettivi e risultati raggiunti e non il periodo 2019/2024, citato nel titolo; gli stessi contenuti sono stati altresì pubblicati sulle pagine social Instagram e Facebook della lista “Insieme per Poggio - Daniele Garuti sindaco”. Inoltre “in data 26 maggio 2024 è stato pubblicato sulle pagine Facebook della lista “Insieme per Poggio- Daniele Garuti sindaco” un video del sindaco uscente, Daniele Garuti, di cui egli stesso è capolista, per invitare la cittadinanza al voto” (...) registrato “all’interno della residenza municipale (gonfalone alle sue spalle), con un discorso illustrativo dei risultati raggiunti negli ultimi 10 anni”;*

VISTA la nota pervenuta il 4 giugno 2024 (prot. n. 0155795) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia-Romagna ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria relativa al procedimento avviato nei confronti del Comune di Poggio Renatico per la presunta violazione dell’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione della dott.ssa Francesca Bergami. Nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dal Comitato è stata rilevato che *“che sulla pagina Facebook della lista “Insieme per Poggio - Daniele Garuti Sindaco (<https://www.facebook.com/insiemeperpoggio>) erano pubblicate foto del sindaco in fascia tricolore” e che “selezionando il link <https://www.insiemeperpoggio.it/> si apre la pagina “Insieme per Poggio 2024”, all’interno della quale - oltre ad una lettera a firma Daniele Garuti - è presente il download di “Relazione di fine mandato”, oltre al “Programma elettorale 2024”. Il documento “Relazione di fine mandato”, intitolato nel documento scaricato (<https://www.insiemeperpoggio.it/>) “Insieme per Poggio 2019-2024. Resoconto di fine mandato”, non reca il logo del Comune di Poggio Renatico (FE), bensì quello della lista “Insieme per Poggio - Daniele Garuti Sindaco”, ma reca foto del Sindaco in fascia tricolore, oltre alla citata lettera, rivolta ai concittadini, relativa all’attività svolta nei dieci anni di amministrazione e la descrizione di tale attività e degli obiettivi raggiunti”. Il Comitato ha ritenuto che “la pubblicazione del documento “Relazione di fine mandato” (...) costituisca attività di comunicazione istituzionale ai sensi dell’art. 1 della legge n.*

150/2000, in quanto, all'interno della stessa, sono presenti foto del Sindaco in fascia tricolore, la citata lettera, rivolta ai concittadini, relativa all'attività svolta nei dieci anni di amministrazione e la descrizione di tale attività e degli obiettivi raggiunti". Il Comitato, inoltre, ha evidenziato "l'impossibilità di verificare puntualmente la distribuzione, in data 16 maggio 2024, dell'opuscolo, oggetto di segnalazione, recante "Insieme per Poggio - Daniele Garuti 2019-2024 relazione di fine mandato", se non attraverso la memoria del Comune di Poggio Renatico". Relativamente al video del sindaco uscente, Daniele Garuti, "pubblicato in data 26 maggio 2024 sulla pagina Facebook della lista "Insieme per Poggio - Daniele Garuti Sindaco" (<https://www.facebook.com/insiemeperpoggio>) (...) all'interno del quale lo stesso invita la cittadinanza al voto ed illustra l'attività svolta ed i risultati raggiunti nei dieci anni di amministrazione", il Comitato evidenzia che non è stato possibile identificare "il Gonfalone del Comune di Poggio Renatico, in quanto, nello sfondo del video, appaiono drappi di colore rosso e sfocati e quindi non direttamente riconducibili al Gonfalone comunale". Invece "la citata pubblicazione e la distribuzione dell'opuscolo di cui sopra ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9 con riferimento alle campagne per le elezioni del Parlamento europeo e per le elezioni amministrative", e appaiono "direttamente riferibili alla Pubblica Amministrazione, nello specifico al Comune di Poggio Renatico"; in particolare la pubblicazione costituisce "attività di comunicazione istituzionale effettuata dal Sindaco del Comune di Poggio Renatico e appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità, in quanto la citata pubblicazione riporta una lettera firmata da Daniele Garuti, Sindaco uscente e ricandidato, e immagini dello stesso in fascia tricolore, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Ente, poiché le informazioni e i risultati delle attività realizzate nei dieci anni di amministrazione sono già oggetto dell'adempimento all'obbligo "di pubblicità previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011", attraverso la pubblicazione della Relazione di fine mandato quale atto amministrativo inviato alla Corte dei Conti". Pertanto, il Comitato ha ritenuto di trasmettere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni la documentazione relativa alla segnalazione pervenuta per gli eventuali adempimenti di competenza;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita e, in particolare, la nota del 31 maggio 2024 con la quale il Comune di Poggio Renatico ha trasmesso le proprie controdeduzioni in merito ai fatti contestati dal Comitato, a firma del sindaco, rilevando, in sintesi, quanto segue:

- con riferimento alla pubblicazione da parte della lista "Insieme per Poggio" di un opuscolo contenente la relazione di fine mandato, si rappresenta che nell'opuscolo non è riportata la relazione di fine mandato, molto corposa e pubblicata solo sul sito del Comune di Poggio Renatico. Non compare la parola "Relazione" di fine mandato, ma la parola "Resoconto" di fine mandato, per tale potendosi intendere il resoconto dell'attività della

Lista stessa; il Comune di Poggio Renatico non ha stampato né distribuito, alle famiglie, opuscoli con la relazione di fine mandato perché si tratta di un'iniziativa autonoma della lista "Insieme per Poggio", e non del Comune di Poggio Renatico. Alla pagina 3 è riportato il saluto generico del Sindaco uscente, nella doppia veste di Sindaco e candidato. Considerato quanto sopra esposto, si ritiene, pertanto, che non vi sia stata, da parte del Comune, la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la comunicazione non proviene dall'Ente Comune, ma dalla lista politica;

-relativamente al filmato in cui il candidato Sindaco Daniele Garuti sottolinea l'attività svolta ed invita a votare per la lista "Insieme per Poggio", si comunica che il filmato è stato postato solo sulla pagina Facebook di "Insieme per Poggio" e non sulla pagina Facebook del Comune, circostanza sottolineata anche dalla stessa esponente. Il filmato non è, pertanto, riconducibile al Comune stesso e definibile come comunicazione istituzionale del Comune, quanto piuttosto come specifica propaganda elettorale della lista "Insieme per Poggio", ammessa alle elezioni; con riferimento alla presunta visione del gonfalone, si sottolinea che, nel filmato, la ripresa è impostata in primo piano, neutra e nitida sul narratore, mentre lo sfondo risulta sfocato: lo sfondo rosso potrebbe appartenere ad un drappo di contrasto, in quanto non appare chiara e distinguibile la fattispecie del gonfalone con lo stemma del Comune di Poggio Renatico, unica circostanza che ne configurerebbe un uso improprio;

- si ritiene, pertanto, che non vi sia stata, da parte del Comune, la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, considerata la non riconducibilità di quanto contestato ad attività di comunicazione istituzionale, bensì a mera propaganda elettorale da parte di una lista politica;

PRESA VISIONE della pagina Facebook e del sito della lista "Insieme per Poggio" ed in particolare del resoconto di fine mandato pubblicato;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che relativamente alla sovrapposizione cronologica di consultazioni elettorali a portata nazionale, tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a partire dalla convocazione dei comizi che si è configurata per prima in ordine cronologico, vale a dire, nel caso di specie, dall'11 aprile 2024, giorno in cui è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.P.R. di convocazione dei comizi per le elezioni europee;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è "*proprio finalizzato ad evitare il rischio*

che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici”*, nonché *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO che l'applicazione del divieto declinato all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

CONSIDERATO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che, con riferimento alla pubblicazione del resoconto di fine mandato riconducibile al Sindaco del Comune di Poggio Renatico, e candidato Sindaco alle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, gli accertamenti istruttori non evidenziano elementi di riconducibilità di tale iniziativa all'amministrazione comunale di Poggio Renatico;

RILEVATO altresì che, con riferimento al profilo Facebook *“Insieme per Poggio”*, gli accertamenti istruttori non hanno rilevato iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riferibili all'amministrazione comunale di Poggio Renatico;

RITENUTO pertanto la non applicabilità a tali fattispecie oggetto di segnalazione del disposto dell'art. 9 della citata legge n. 28/2000, non ricorrendo i presupposti ai fini della configurabilità di una ipotesi di comunicazione istituzionale per mancanza del requisito soggettivo previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 28/2000;

RITENUTO di non condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna;

RITENUTO, invece, per le ragioni esposte di archiviare il procedimento de quo;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Poggio Renatico e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia-Romagna e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba